# SENTENZA DELLA CORTE
30 aprile 1996 *

Nel procedimento C-214/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesarbeitsgericht (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

**Ingrid Boukhalfa**

e

**Repubblica federale di Germania,**

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato CE e dell'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. N. Kakouris (relatore), J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,

* Lingua processuale: il tedesco.

avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la signora Boukhalfa, dall'avv. Wilfried Mosebach, del foro di Kassel;

— per la Repubblica federale di Germania, dall'avv. Axel Groeger, del foro di Colonia;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, e Horstpeter Kreppel, funzionario nazionale in distacco presso questo servizio, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Repubblica federale di Germania e della Commissione all'udienza del 19 settembre 1995,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 novembre 1995,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

1 Con ordinanza 23 giugno 1994, pervenuta in cancelleria il 25 luglio seguente, il Bundesarbeitsgericht ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 48, n. 2, del

medesimo Trattato e dell'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la signora Boukhalfa e la Repubblica federale di Germania.

3 Il Gesetz über den Auswärtigen Dienst (legge tedesca relativa al personale in servizio presso il ministero degli Affari esteri, BGBl. I, pag. 1842; in prosieguo: il «GAD») disciplina, in particolare, lo status del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, distinguendo tra dipendenti distaccati dal ministero e dipendenti non distaccati (personale assunto in loco). Per questi ultimi esso stabilisce una distinzione tra il personale assunto in loco avente cittadinanza tedesca e quello che non possiede tale cittadinanza.

4 Lo status giuridico del personale assunto in loco avente cittadinanza tedesca è determinato, ai sensi dell'art. 32 del GAD, dai contratti collettivi tedeschi e da altre norme legislative di questo paese. In particolare, le condizioni di lavoro di tale personale sono disciplinate dal contratto collettivo tedesco stipulato il 28 settembre 1973.

5 Le condizioni di lavoro del personale assunto in loco non avente la cittadinanza tedesca sono disciplinate, ai sensi dell'art. 33 del GAD, in base alle norme interne del paese ospitante e tenendo conto delle consuetudini locali. In forza della stessa disposizione, sono garantite condizioni sociali adeguate, tenendo conto della situazione locale.

6 La signora Boukhalfa è cittadina belga. Dal 1° aprile 1982 presta lavoro, come impiegata assunta in loco, presso l'ufficio passaporti dell'ambasciata tedesca di Algeri. Il suo contratto di lavoro è stato stipulato in Algeri. Prima della sua stipu-

lazione la signora Boukhalfa era già residente in Algeria, paese nel quale ha altresì la sua residenza stabile. Conformemente all'art. 33 del GAD, questo contratto è assoggettato al diritto algerino.

7 Con lettera 19 novembre 1991 la signora Boukhalfa chiedeva l'applicazione nei suoi confronti del medesimo trattamento riservato al personale assunto in loco avente cittadinanza tedesca di cui all'art. 32 del GAD. La Repubblica federale di Germania rifiutava di accogliere tale richiesta.

8 La signora Boukhalfa proponeva quindi, dinanzi all'Arbeitsgericht di Bonn, un ricorso nell'ambito del quale invocava l'art. 48, n. 2, del Trattato nonché l'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/68, che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza tra i lavoratori cittadini degli Stati membri.

9 La Repubblica federale di Germania eccepiva l'inapplicabilità del diritto comunitario al caso di specie, argomentando che il suo ambito di applicazione è limitato, in forza dell'art. 227 del Trattato CE, al territorio degli Stati membri dell'Unione europea e che la signora Boukhalfa non versava nella situazione di un cittadino di uno Stato membro occupato in un altro Stato membro avendo sempre lavorato in un paese terzo.

10 L'Arbeitsgericht accoglieva il ricorso, ma la sua sentenza veniva riformata in secondo grado dal Landesarbeitsgericht di Colonia.

11 Nell'ambito del procedimento per cassazione («Revision»), il Bundesarbeitsgericht ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 48, n. 2, del Trattato CE e 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/68 vadano interpretati nel senso che essi vietano un trattamento differenziato a causa della cittadinanza per quanto riguarda le condizioni di lavoro di una cittadina belga stabilmente residente in Algeri, assunta come impiegata ausiliaria presso l'ufficio passaporti dell'ambasciata tedesca di Algeri, nell'ambito di un rapporto di lavoro che colà è stato costituito e trova continuativa esecuzione».

12 Con tale questione il giudice nazionale intende accertare se il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sancito dall'art. 48, n. 2, del Trattato e dall'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/68, trovi applicazione nei confronti di un cittadino di uno Stato membro, stabilmente residente in un paese terzo, che sia stato assunto da un altro Stato membro presso la sua ambasciata in tale paese terzo e il cui contratto di lavoro sia stato stipulato in loco e trovi colà continuativa esecuzione.

13 Va ricordato che non soltanto l'art. 48 del Trattato, ma altresì i regolamenti, in quanto atti emanati dalle istituzioni in base al Trattato, hanno, in via di principio, lo stesso ambito geografico di applicazione del Trattato stesso (sentenza 16 febbraio 1978, causa 61/77, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 417, punto 46).

14 L'ambito di applicazione del Trattato viene definito dall'art. 227 del medesimo. Orbene, questo articolo non esclude che le norme comunitarie possano esplicare effetti al di fuori del territorio della Comunità.

15 Al riguardo, si deve infatti rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le norme di diritto comunitario possono trovare applicazione in relazione ad attività lavorative esercitate al di fuori del territorio della Comunità quando il rapporto di lavoro conservi un nesso abbastanza stretto con il territorio della Comunità (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 12 luglio 1984, causa 237/83, Prodest, Racc. pag. 3153, punto 6; 27 settembre 1989, causa 9/88, Lopes da Veiga, Racc. pag. 2989, punto 15; e 29 giugno 1994, causa C-60/93, Aldewereld, Racc. pag. I-2991, punto 14). Tale principio va inteso nel senso che esso riguarda parimenti i casi in cui il rapporto di lavoro presenta un sufficiente collegamento con il diritto di uno Stato membro e, di conseguenza, con le pertinenti norme del diritto comunitario.

16 Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che vari aspetti della situazione della ricorrente nel procedimento a quo sono assoggettati alla normativa tedesca. In primo luogo, il suo contratto di lavoro è stato stipulato in forza del diritto dello Stato membro presso cui è occupata ed è soltanto in applicazione di questo diritto che è stato stabilito che le sue condizioni di lavoro andavano determinate in base al diritto algerino. In secondo luogo, in tale contratto figura una clausola che attribuisce giurisdizione, per qualsiasi controversia tra le parti relativa allo stesso contratto, al foro di Bonn e, successivamente, a quello di Berlino. In terzo luogo, la ricorrente nel procedimento a quo è iscritta, per quanto riguarda l'assicurazione vecchiaia, al regime pensionistico dello Stato tedesco ed è assoggettata, sia pure in maniera limitata, all'imposta sul reddito di questo stesso Stato.

17 Va rilevato che, nei casi come quello della ricorrente nel procedimento a quo, il diritto comunitario, e quindi il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza sancito dalle menzionate norme comunitarie, si applica a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro disciplinati dal diritto di uno Stato membro.

18 Il governo tedesco sostiene tuttavia che le condizioni di lavoro della signora Boukhalfa sono disciplinate dal diritto algerino e che, di conseguenza, le menzionate norme comunitarie relative al divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza non sono applicabili.

19 Sul punto si deve osservare, come è già stato rilevato al precedente punto 16, che se il diritto algerino disciplina le condizioni di lavoro della signora Boukhalfa, ciò avviene in forza dell'art. 33 del GAD, la cui compatibilità con il diritto comunitario è per l'appunto posta in contestazione nell'ambito della controversia dinanzi al giudice nazionale.

20 Il governo tedesco obietta inoltre che la ricorrente nel procedimento a quo non era residente in uno degli Stati membri, bensì in Algeria, già prima della stipulazione del contratto. Peraltro il giudice nazionale segnala che il contratto di lavoro è stato stipulato in Algeria e trova colà continuativa esecuzione.

21 Tali circostanze, tuttavia, non sono idonee ad infirmare gli elementi di collegamento al diritto comunitario prima individuati.

22 Conseguentemente, si deve risolvere la questione posta dichiarando che il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sancito dagli artt. 48, n. 2, del Trattato e 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/68, trova applicazione nei confronti di un cittadino di uno Stato membro, stabilmente residente in un paese terzo, che sia stato assunto da un altro Stato membro presso la sua ambasciata in tale paese terzo e il cui contratto di lavoro sia stato stipulato in loco e trovi colà continuativa esecuzione; tale divieto si estende a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro disciplinati dalla normativa dello Stato membro datore di lavoro.

## Sulle spese

23 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nel procedimento a quo il presente procedimento

costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesarbeitsgericht con ordinanza 23 giugno 1994, dichiara:

**Il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sancito dagli artt. 48, n. 2, del Trattato CE e 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavori all'interno della Comunità, trova applicazione nei confronti di un cittadino di uno Stato membro stabilmente residente in un paese terzo, che sia stato assunto da un altro Stato membro presso la sua ambasciata in tale paese terzo e il cui contratto di lavoro sia stato stipulato in loco e trovi colà continuativa esecuzione; tale divieto si estende a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro disciplinati dalla normativa dello Stato membro datore di lavoro.**

Rodríguez Iglesias Kakouris Puissochet Hirsch Mancini

Schockweiler Moitinho de Almeida Murray Jann

Ragnemalm Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 1996.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias